



REGOLAMENTO

UAS IT

Edizione n° 1, Revisione 1° del gg/mm/aaaa

SOMMARIO

CAPO A - Generalità	5
Articolo 1 Finalità e oggetto	5
Articolo 2 Definizioni normative	5
Articolo 3 Ambito di efficacia	6
CAPO B – Disposizioni per operazioni UAS che ricadono nelle previsioni del Regolamento (UE) 2019/947	7
Articolo 4 Registrazione	7
Articolo 5 Operazioni sottoposte a dichiarazione.....	7
Articolo 6 Immatricolazione	7
Articolo 7 Competenze per i piloti	7
Articolo 8 Attestati di pilota remoto e accreditamenti	8
Articolo 9 Logbook pilota.....	9
Parte C - Disposizioni per operazioni UAS che ricadono nelle previsioni del Regolamento (UE) n. 2018/1139 art. 2 comma 3(a).....	9
Articolo 10 Disposizioni generali	9
Articolo 11 Registrazione	9
Articolo 12 Operazioni in categoria aperta o specifica con SAIL inferiore a V	10
Articolo 13 Operazioni sottoposte ad autorizzazione.....	10
Articolo 14 Operazioni in categoria specifica con SAIL maggiore o uguale a V	10
Articolo 15 Marche temporanee	11
Articolo 16 Livello di rumore.....	11
Articolo 17 Autorizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V	11
Articolo 18 Organizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V	11
Articolo 19 Manutenzione del UAS nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V	12
Articolo 20 Competenze dei piloti.....	12
PARTE D – Entità Riconosciute.....	13

Articolo 21 Entità riconosciute (RE).....	13
Articolo 22 Validità, sospensione, revoca e cessazione	14
Articolo 23 Variazioni organizzative	15
PARTE E – Attività aeromodellistica	16
Articolo 24 Generalità	16
Articolo 25 Club e Associazioni di aeromodellisti	16
Articolo 26 Validità, sospensione, revoca e cessazione	17
PARTE F – Disposizioni finali	18
Articolo 27 Pianificazione del volo.....	18
Articolo 28 Sorveglianza	18
Articolo 29 Comunicazione di eventi ed indagini	18
Articolo 30 Assicurazione.....	19
Articolo 31 Disposizioni sanzionatorie.....	19
Articolo 32 Security	20
Articolo 33 Protezione dei dati e privacy	20
Articolo 34 Procedure e allegati	20
Articolo 35 Tariffe.....	21
Articolo 36 Entrata in vigore	21

CAPO A - Generalità**Articolo 1
Finalità e oggetto**

1. Il presente Regolamento, d'ora innanzi, Regolamento, disciplina l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio per quanto non espressamente già regolato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

**Articolo 2
Definizioni normative**

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento, si richiama le definizioni di cui il Regolamento (UE) 2019/947 e il Regolamento (UE) 2019/945, incluse le relative Acceptable Means of Compliance (AMC), Guidance Material (GM).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

- a) **Codice identificativo QR**: il codice digitale a matrice stampabile da applicare sull'UA ai fini dell'identificazione.
- b) **D-Flight**: il portale dedicato agli operatori UAS per la fornitura dei servizi di registrazione, di dichiarazione, di geo-consapevolezza, di identificazione a distanza e di pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche (Link: https://www.d-flight.it/new_portal/).
- c) **Operatore UAS**: l'operatore di UAS ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS, d'ora in avanti "operatore".
- d) **Pilota remoto**: Persona responsabile della condotta del volo che mediante la stazione di controllo a terra agisce sui comandi di volo dell'UAS (d'ora in avanti anche "pilota").
- e) **Attestato di pilota remoto**: termine generico che comprende i certificati di pilota remoto previsti dal regolamento EU 2019/947 per la sottocategoria OPEN A2 e per gli STS, nonché la "prova di completamento della formazione online" per la sottocategoria OPEN A1/A3.
- f) **Accreditamenti di addestramento pratico per scenari standard**: attestati rilasciati dalle Entità Riconosciute a dimostrazione dell'avvenuto addestramento pratico sugli scenari standard EASA.

- g) **Entità Riconosciute (RE):** Le Entità Riconosciute (RE), ai sensi del Regolamento (UE) 2019/947, sono organizzazioni che forniscono addestramento pratico ai piloti Remoti in categoria “specifica”.
- h) **UA:** aeromobile a pilotaggio remoto.

Articolo 3
Ambito di efficacia

1. Il Regolamento si applica alle operazioni condotte con gli UAS nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in tali operazioni:
 - a) già oggetto del regolamento (UE) 2019/947, al fine di completarne il quadro giuridico;
 - b) che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Regolamento (UE) 2018/1139, al fine di indicare i requisiti applicabili allorché le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano adottato le speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione.

**CAPO B –
Disposizioni per operazioni UAS che ricadono nelle previsioni del Regolamento (UE)
2019/947**

**Articolo 4
Registrazione**

1. Ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento (UE) 2019/947, gli operatori si registrano sul portale D-Flight e appongono sullo UA il codice identificativo QR generato a seguito della registrazione.

**Articolo 5
Operazioni sottoposte a dichiarazione**

1. Prima dell'inizio delle operazioni, l'operatore rende le dichiarazioni di cui all'art. 5(5) del Regolamento (UE) n. 2019/947 tramite l'apposito servizio di dichiarazione nel portale d-flight.

**Articolo 6
Immatricolazione**

1. Gli UAS il cui progetto è soggetto a certificazione sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC.
2. Gli UAS, di cui al precedente comma, sono identificati dalle marche di immatricolazione.

**Articolo 7
Competenze per i piloti**

1. La dimostrazione delle competenze richieste per la condotta di UAS è commisurata al livello di rischio delle operazioni condotte:
 - a) per le operazioni in categoria aperta gli attestati di pilota sono rilasciati in accordo al Reg (EU) 2019/947;
 - b) per le operazioni in categoria specifica, le competenze richieste al pilota sono di tipo modulare e variano in funzione del tipo di operazioni e dello scenario operativo;
 - c) L'ottenimento delle competenze dei piloti remoti avviene in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC.

2. Per la conduzione di operazioni in sottocategoria OPEN A1/A3 è necessario possedere un attestato di “Prova di Completamento della Formazione ONLINE”, ottenuto attraverso il portale di ENAC o rilasciato da altra Autorità Aeronautica di un paese membro di EASA.
3. Per la conduzione delle operazioni in sottocategoria OPEN A2 è prevista l’emissione di un “Certificato di Competenza di Pilota Remoto” da parte dell’ENAC. Gli esami teorici per il conseguimento dei Certificati sono sostenuti presso le sedi delle Entità Riconosciute (RE).
4. Il pilota che utilizza UAS in operazioni nella categoria specifica soddisfa i requisiti di competenza stabiliti nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’ENAC o nello scenario standard (nazionale o EASA) o come definito dal LUC e possiede almeno le competenze di cui all’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/947 e ss.mm.ii.
5. Le competenze teoriche previste per la categoria “Specifica” sono dimostrabili attraverso il possesso di attestati o tramite la frequenza di corsi presso Entità Riconosciute, operatori aerei e/o istituti/società di formazione nel campo aeronautico, in accordo alle procedure stabilite dall’ENAC.

Articolo 8
Attestati di pilota remoto e accreditamenti

1. Tutti gli attestati hanno una validità di 5 anni.
 - a) Rinnovo: il rinnovo degli attestati può essere effettuato a partire dal sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’attestato, seguendo le stesse modalità previste per il primo rilascio e in conformità al Regolamento (UE) 2019/947.
 - b) Ripristino: il ripristino di attestati scaduti segue le modalità previste per il primo rilascio, in conformità al Regolamento (UE) 2019/947.
 - c) Nelle more del ripristino, il pilota è autorizzato a utilizzare UAS per un periodo massimo di 60 giorni a far data dal giorno successivo alla scadenza dell’attestato, purché entro la data di scadenza abbia intrapreso le azioni necessarie al rinnovo.
 - d) Sospensione: la validità dell’attestato di pilota può essere sospesa dall’ENAC per un periodo variabile da 1 a 12 mesi.
 - e) Revoca: l’attestato di pilota remoto può essere revocato dall’ENAC nel caso di inosservanza delle normative applicabili e/o su indicazione dell’autorità di pubblica sicurezza.

Gli accreditamenti pratici non hanno limite di validità.

**Articolo 9
Logbook pilota**

1. I piloti che effettuano attività di volo nella Categoria “specifica” sono tenuti alla registrazione dei dati relativi alle missioni effettuate con UAS in un apposito Log Book.
2. Per la categoria “aperta” il logbook è facoltativo.

**Parte C -
Disposizioni per operazioni UAS che ricadono nelle previsioni del Regolamento
(UE) n. 2018/1139 art. 2 comma 3(a)****Articolo 10
Disposizioni generali**

1. Le operazioni disciplinate dalla presente sezione sono classificate, in funzione del livello di rischio e in analogia al regolamento 2019/947, in tre categorie: aperta, specifica e certificata.
2. Le operazioni ricadenti nelle previsioni dell’art.2.3(a) del Regolamento (EU) 2018/1139 sono autorizzate sulla base di opportuni protocolli tecnico-operativi concordati tra le Amministrazioni Competenti e l’ENAC.
3. Al fine di predisporre e tenere aggiornate le procedure operative di impiego, ENAC istituisce Tavoli Tecnici Permanenti composti da rappresentanti dell’Ente e delle Organizzazioni interessate.
4. Le operazioni ricadenti nelle previsioni dell’art.2.3(a) del Regolamento (EU) 2018/1139 sono svolte in conformità a Scenari Standard nazionali concordati nei Tavoli Tecnici Permanenti di cui al comma precedente.

**Articolo 11
Registrazione**

1. Nel caso di operazioni in categoria aperta oppure in categoria specifica con SAIL inferiore a V, gli operatori si registrano nel portale dedicato e appongono sullo UA il codice identificativo generato a seguito della registrazione.

Articolo 12**Operazioni in categoria aperta o specifica con SAIL inferiore a V**

1. Alle operazioni in categoria “aperta” si applicano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2019/947.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ENAC, alle operazioni in categoria specifica con SAIL inferiore a V, si applicano i principi generali alla base del Regolamento (UE) 2019/947.

Articolo 13**Operazioni sottoposte ad autorizzazione**

1. Ad esclusione delle operazioni in categoria “aperta” o effettuate nell’ambito di uno scenario standard nazionale di cui all’art.10, sono preventivamente autorizzate dall’ENAC.

Articolo 14**Operazioni in categoria specifica con SAIL maggiore o uguale a V**

1. Nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V, l’abilitazione alla navigazione dello UAS è attestata da un permesso di volo.
2. Il permesso di volo specifica le condizioni e le limitazioni applicabili alle operazioni, incluse le limitazioni relative alle tipologie delle aree di operazioni.
3. L’operatore presenta all’ENAC un’istanza di rilascio di permesso di volo corredata da un’analisi del rischio, basata sul SORA di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) 2019/947 e idonea a dimostrare che le operazioni da svolgere garantiscano un livello di sicurezza accettabile. La documentazione necessaria per dimostrare la capacità del sistema di svolgere le operazioni in sicurezza è correlata alle risultanze dell’analisi del rischio.
4. Il permesso di volo è rilasciato dall’ENAC in esito all’accertamento che le operazioni da svolgere garantiscono un livello di sicurezza accettabile.
5. Il permesso di volo ha una validità massima di tre anni.
6. Qualora sussistano le condizioni e su specifica richiesta, l’ENAC può rinnovare o rilasciare un nuovo permesso di volo per uno specifico UAS. Il permesso di volo è oggetto di provvedimento di decadenza in caso di violazione delle limitazioni e delle condizioni applicabili o dei requisiti del Regolamento, ovvero in caso di modifica del sistema non preventivamente approvata dall’ENAC.

Articolo 15
Marche temporanee

1. Su richiesta dell'operatore, l'ENAC assegna marche temporanee per identificare UAS utilizzati in operazioni con SAIL maggiore o uguale a V, allo scopo di condurre le relative operazioni.
2. L'operatore richiede l'assegnazione delle marche temporanee secondo le procedure stabilite dall'ENAC.
3. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.

Articolo 16
Livello di rumore

1. L'operatore prevede procedure che minimizzino l'impatto acustico associato alle operazioni e ne verifica la compatibilità ambientale.

Articolo 17
Autorizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. Gli operatori che effettuano operazioni con SAIL maggiore o uguale a V sono autorizzati dall'ENAC, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento.

Articolo 18
Organizzazione dell'operatore nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V è rilasciata all'operatore che dimostri di:
 - a) disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all'attività che intende effettuare e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall'operatore possiedono le qualificazioni prescritte per la specifica attività;
 - b) avere nominato un responsabile tecnico per la gestione delle operazioni, dell'aeronavigabilità e dell'addestramento;
 - c) disporre di UAS con permesso di volo in corso di validità ed equipaggiati secondo la configurazione prescritta per lo svolgimento delle operazioni da svolgere;
 - d) disporre di piloti con qualificazioni adeguate al tipo di UAS da impiegare;
 - e) avere predisposto il "Manuale delle Operazioni", contenente le istruzioni o le procedure necessarie per la gestione delle operazioni in condizioni normali e di

emergenza, dell'aeronavigabilità e dell'addestramento e renderlo disponibile al personale coinvolto nelle attività;

- f) essere in grado di condurre le operazioni conformemente alle limitazioni e alle condizioni previste per il caso specifico.

Articolo 19

Manutenzione del UAS nel caso di operazioni con SAIL maggiore o uguale a V

1. L'operatore predispone un programma di manutenzione dello UAS basato sulle istruzioni del costruttore, integrate in base alla tipologia delle specifiche operazioni da svolgere e, comunque, idoneo ad assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità del sistema.
2. L'operatore si dota di un sistema di registrazione dei dati inerenti alle ore di volo, degli eventi significativi per la sicurezza, delle manutenzioni e delle sostituzioni dei componenti.
3. La manutenzione ordinaria può essere effettuata direttamente dall'operatore che abbia frequentato un corso idoneo per la manutenzione presso il costruttore o presso altre organizzazioni da questo autorizzate.
4. Il costruttore o altra organizzazione da questi autorizzata è abilitato a effettuare le operazioni di manutenzione dei propri UAS.

Articolo 20

Competenze dei piloti

1. Le competenze dei piloti che conducono gli UAS in operazioni in categoria aperta sono stabilite in accordo alla parte A del Regolamento (UE) 2019/947.
2. Le competenze dei piloti che conducono gli UAS in operazioni in categoria specifica sono stabilite dall'ENAC.

PARTE D – Entità Riconosciute**Articolo 21****Entità riconosciute (RE)**

1. L'ENAC riconosce organizzazioni, di seguito denominate Entità Riconosciute, che erogano l'addestramento a favore dei piloti remoti che intendono operare su scenari standard europei ai sensi del Regolamento (UE) 2019/947.
2. Al fine del riconoscimento, le Entità riconosciute devono soddisfare i requisiti di cui all'Appendice 3 del Regolamento (UE) 2019/947. I requisiti delle Entità riconosciute, ulteriori a quelli di cui all'Appendice 3 del Regolamento (UE) 2019/947, e le procedure per l'ottenimento dei privilegi sono disciplinati dall'ENAC.
3. Le Entità riconosciute, possono richiedere altresì i privilegi per:
 - a) fornire addestramento pratico sugli scenari standard nazionali in corso di validità;
 - b) operare come sede d'esame distaccata dell'ENAC per gli accertamenti teorici previsti ai fini dell'ottenimento del "Certificato di competenza di Pilota Remoto", per la sottocategoria OPEN A2, e del "Certificato di conoscenza teorica di Pilota Remoto", per gli scenari standard europei;
 - c) erogare corsi finalizzati all'acquisizione delle competenze per operazioni in categoria "Specifica" di cui al Regolamento (EU) 2019/947;
 - d) Supportare gli operatori nella formazione e addestramento dei piloti per le operazioni in categoria "Specifica".
4. Le organizzazioni che intendono essere riconosciute dall'ENAC dimostrano di avere competenze e professionalità adeguate alla tipologia di UAS e di scenario per la quale intendono fornire formazione e addestramento, in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC.
5. Le Entità Riconosciute possono operare su una sede principale e su sedi secondarie. Le sedi secondarie operano secondo tutti i privilegi della sede principale. Le Entità riconosciute sviluppano un sistema interno di gestione delle sedi secondarie in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC. Salvo deroghe concesse da ENAC, la funzione di sede d'esame deve essere svolta all'interno dei locali della sede principale o di una sede secondaria.
6. Il personale responsabile delle RE non deve essere stato oggetto di sanzioni o sospensioni/revoche da parte dell'Autorità competente nei 3 anni precedenti la nomina.

7. Le RE che intendono operare su o nelle vicinanze di aviosuperfici/elisuperfici o aeroporti (all'interno delle relative zone geografiche), non dotati di procedure strumentali, dimostrano la compatibilità con le attività aeronautiche presenti senza incidere negativamente sulla fruibilità delle stesse da parte della comunità aeronautica.
8. Le Entità Riconosciute non possono operare su o nelle vicinanze di aeroporti/eliporti dotati di procedure strumentali.
9. La documentazione, relativa alla società, alla sua gestione e al proprio personale nonché all'addestramento erogato, è conservata in forma cartacea, digitale o in una combinazione delle due e deve:
- a) essere conservata per un tempo minimo di 5 anni;
 - b) essere conservata in modo da prevenire accessi non autorizzati e da preservarla da alterazioni o perdita anche mediante un backup sicuro dei dati;
 - c) essere facilmente reperibile e leggibile per tutta la durata del periodo di conservazione;
 - d) essere presente nella sede principale della società.
 - e) essere resa disponibile ai fini della sorveglianza da parte dell'ENAC.
10. Alle RE viene rilasciato un attestato di riconoscimento corredato di una specifica che riporta i privilegi accordati. L'attività della RE può essere iniziata solo a valle della ricezione dell'attestato di riconoscimento da parte dell'ENAC.

Articolo 22

Validità, sospensione, revoca e cessazione

1. L'attestato rilasciato alle Entità Riconosciute non ha scadenza e mantiene la sua validità fintanto che la società risponde con continuità ai requisiti regolamentari in base ai quali è stato rilasciato. Al fine del mantenimento dei requisiti, è obbligatorio per le Entità Riconosciute partecipare con il proprio personale ai seminari di aggiornamento secondo le modalità stabilite da ENAC.
2. Le RE sono sottoposte a sorveglianza continua in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC.
3. L'ENAC può limitare o sospendere i privilegi connessi con l'attestato rilasciato e, nei casi più gravi, revocare lo status di Entità Riconosciuta. Il procedimento di limitazione, sospensione o revoca è avviato, istruito e concluso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

4. La cessazione dell'attività di una RE è notificata all'ENAC, con immediatezza via posta certificata. L'Accountable Manager garantisce la conservazione di tutta la documentazione societaria (incluso pratiche e documenti relativi all'addestramento dei piloti remoti) per 5 anni a far data dal giorno della cessazione, in accordo alle disposizioni di ENAC.

Articolo 23
Variazioni organizzative

1. Le variazioni alla Dichiarazione (inclusi i dati presenti negli allegati) sono notificate all'ENAC da parte della RE, senza ritardo, attraverso l'inoltro di una nuova Dichiarazione che rispecchi lo stato dell'organizzazione.
2. Il cambio di nome della società comporta la revoca del precedente attestato di Entità Riconosciuta, l'emissione di un nuovo attestato e l'assegnazione di un nuovo numero progressivo. Il cambio di ragione sociale della società comporta l'emissione di un nuovo attestato con il mantenimento dello stesso numero progressivo.

PARTE E – Attività aeromodellistica**Articolo 24
Generalità**

1. Il Regolamento (UE) n. 2019/947 considera UAS gli aeromodelli. L'attività aeromodellistica può essere svolta ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2019/947, nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall'ENAC. L'autorizzazione ha efficacia limitata al territorio dello Stato Membro, esclusivamente sulle aree e nelle modalità autorizzate.

**Articolo 25
Club e Associazioni di aeromodellisti**

1. Fatta salva la definizione di club e di associazioni di aeromodellismo di cui all'art. 2, comma 10, del Regolamento (UE) 2019/947, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il club o l'associazione deve essere:
 - a) in possesso di personalità giuridica, oppure riconosciuti con decreto prefettizio e iscritti nel Registro unico nazionale terzo settore; e
 - b) riconosciuto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, oppure iscritto nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) 2019/947 art. 16, i Club e le associazioni di aeromodellisti inoltrano formale domanda a ENAC e dimostrano di possedere una struttura organizzativa, delle procedure e un sistema di gestione secondo le modalità stabilite da ENAC. Per il rilascio dell'autorizzazione è prevista l'applicazione del Regolamento delle Tariffe dell'ENAC.
3. Le associazioni e i club di aeromodellisti possono operare su una sede principale e su sedi secondarie. Le associazioni e i club aeromodellisti sviluppano un sistema interno di gestione delle sedi in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC.
4. Contestualmente alla domanda di autorizzazione può essere richiesta l'istituzione di una zona geografica dedicata, in accordo al Reg. (UE) 2019/947 art. 15. La zona geografica deve rispettare i criteri di rischio a terra e di rischio aereo previsti dall'ENAC. La zona geografica è associata all'autorizzazione rilasciata ai sensi del Reg. (UE) 2019/947 art. 16 e non necessita di rinnovo fintanto che rimane valida l'autorizzazione.

5. Una zona geografica ai fini aeromodellistici può essere transitata da un club/associazione ad un altro secondo le modalità stabilite dall'ENAC.
6. I Club e Associazioni di aeromodellisti che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) 2019/947 art. 16 operano nel rispetto delle specifiche autorizzate e sono sottoposti a sorveglianza da parte dell'ENAC.
7. I piloti membri del club o dell'associazione sono registrati come operatore di UAS e sono in possesso delle competenze e degli attestati autorizzati da ENAC.
8. Ogni aeromodello riporta il QR code operatore ed è coperto da assicurazione, in accordo all'art. 30. L'assicurazione può essere stipulata dal Club/Associazioni per tutti i propri membri a copertura delle attività autorizzate.

Articolo 26

Validità, sospensione, revoca e cessazione

1. L'autorizzazione rilasciata al Club/Associazione di aeromodellisti ha durata illimitata fintanto che l'organizzazione mantiene la rispondenza ai requisiti regolamentari in base ai quali è stata rilasciata.
2. I Club/Associazioni di aeromodellisti sono sottoposti a sorveglianza continua in accordo alle procedure stabilite dall'ENAC.
3. L'ENAC può limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata. Il procedimento di sospensione, limitazione o revoca è avviato, istruito e concluso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. La cessazione dell'attività di Club/Associazione di aeromodellisti è notificata ad ENAC, con tempestività, via posta certificata. L'Accountable Manager garantisce la conservazione di tutta la documentazione del Club/Associazione (incluso pratiche e documenti relativi all'addestramento dei piloti remoti e registri dei voli) per 5 anni a far data dal giorno della cessazione.

PARTE F – Disposizioni finali**Articolo 27****Pianificazione del volo**

1. Per tutte le operazioni che ricadono nella categoria “Specifica”, il pilota remoto è tenuto ad inserire preventivamente il volo pianificato sul portale dedicato nelle modalità stabilite dall’ENAC.
2. Gli operatori verificano le eventuali restrizioni vigenti sull’area delle operazioni e acquisiscono preventivamente gli eventuali nulla osta secondo le procedure previste da ENAC.

Articolo 28**Sorveglianza**

1. Tutti gli operatori UAS che svolgono operazioni in categoria specifica e certificata, comprese le associazioni di aeromodellismo, sono soggetti a sorveglianza continua e a verifiche ispettive da parte dell’ENAC.
2. Il piano di sorveglianza è elaborato dall’ENAC e comunicato all’operatore UAS interessato.

Articolo 29**Comunicazione di eventi ed indagini**

1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto e il pilota che utilizzano UAS, per i quali è richiesto un certificato o una dichiarazione a norma dell’art. 56, commi 1 e 5, del Regolamento (UE) 2018/1139, comunicano all’ENAC, entro 72 ore dall’accadimento, gli eventi di cui all’Allegato V del Regolamento (UE) 2015/1018, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2014/376 art. 3 comma 2 e delle procedure stabilite dall’ENAC.
2. Qualora si utilizzino UAS per i quali non è richiesto un certificato o una dichiarazione, le segnalazioni sono obbligatorie nei casi in cui l’evento abbia causato lesioni gravi o mortali a persone o abbia coinvolto anche aeromobili diversi dagli UAS.
3. Nel caso di incidente o inconveniente grave, l’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto e il pilota, informano dell’accaduto l’ANSV entro 60 minuti dall’evento, con le modalità da essa previste, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2010/996.
4. Fatti salvi gli obblighi in merito al trattamento dei dati personali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l’ENAC accede senza restrizioni agli UAS, ai dati del registratore di volo,

se installato, e a qualsiasi documento utile emesso o utilizzato dai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 30 Assicurazione

1. All'operatore e al pilota, che utilizzano UAS di massa massima al decollo (MTOM) fino a 25 kg senza aver contratto un'assicurazione in corso di validità concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.
2. All'operatore e al pilota, che utilizzano UAS di massa massima al decollo (MTOM) oltre 25 kg senza aver contratto un'assicurazione in corso di validità concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1234 del Codice della Navigazione.
3. Nei casi in cui lo UAS sia utilizzato senza l'assicurazione di cui ai commi 1 e 2, ne è sempre disposto il sequestro obbligatorio ai fini della confisca di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Agli UAS si applica l'art. 1015 del Codice della Navigazione ai sensi dell'art. 743 del Codice della Navigazione.
5. Le associazioni di aeromodellismo riconosciute di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) 2019/947 possono utilizzare polizze cumulative, a copertura dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi di cui ai commi precedenti.

Articolo 31 Disposizioni sanzionatorie

1. All'operatore e al pilota che violano le disposizioni del Regolamento e le norme comunitarie in materia, si applicano le sanzioni di cui alla Parte III del Codice della Navigazione, in esito al procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quelle di cui al D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 173, a seguito dei procedimenti disciplinati dal Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 2010/255". Le medesime sanzioni previste per

gli operatori si applicano alle Entità Riconosciute e ai Club/Associazioni di aeromodellisti laddove non esistano fattispecie specifiche.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano all'operatore e al pilota in funzione delle specifiche responsabilità.
3. Ai fini del presente articolo, il divieto di sorvolo di assembramenti di persone previsto dalle disposizioni vigenti è equiparato al divieto di sorvolo per motivi di sicurezza di cui all'art. 793 del Codice della Navigazione.

Articolo 32 Security

1. L'operatore adotta le misure a protezione dello UAS necessarie a prevenire gli atti illeciti e le interferenze volontarie del radio link durante le operazioni.
2. L'operatore adotta le procedure necessarie a impedire l'accesso del personale non autorizzato nell'area delle operazioni, alla stazione di controllo e nell'area in cui viene custodito l'UA.
3. L'ENAC consente, alle Autorità preposte, l'accesso alle proprie banche dati per motivi di sicurezza pubblica.

Articolo 33 Protezione dei dati e privacy

1. Nel caso di operazioni che possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta all'ENAC ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione per lo svolgimento dell'operazione.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto Regolamento.

Articolo 34 Procedure e allegati

1. Il presente Regolamento e le relative procedure sono pubblicati in apposita sezione del sito web istituzionale dell'ENAC (<https://www.enac.gov.it/>).
2. Le procedure e gli allegati non costituiscono parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, possono essere modificati e/o integrati in via autonoma, dandone previa informativa al Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 35
Tariffe**

1. La misura dei diritti e delle spese relativi al rilascio dei provvedimenti oggetto del Regolamento è stabilita in accordo al Regolamento delle Tariffe dell'ENAC.

**Articolo 36
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito web dell'ENAC.